

STATUTO DEL CONSORZIO PER L'ASSISTENZA ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE "SARDEGNA RICERCHE"

Allegato alla deliberazione della G.R. n. 37/1 del 12.9.2013

ART. 1 Natura giuridica

- 1. É costituito, ai sensi della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, un Consorzio pubblico denominato "Consorzio per l'Assistenza alle Piccole e Medie Imprese", che ha facoltà di utilizzare la denominazione "Sardegna Ricerche".
- 2. Al Consorzio possono partecipare, oltre alla Regione Autonoma della Sardegna e previa autorizzazione della Giunta regionale, altri soggetti pubblici o interamente controllati dalla Regione Sardegna, che apportino mezzi finanziari e perseguano finalità analoghe a quelle previste dalla legge istitutiva e dal presente statuto.
- 3. Il Consorzio è un ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla legge istitutiva e dal presente statuto.
- 4. Il Consorzio ha sede a Cagliari ed è sottoposto ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale.
- 5. Il Consorzio opera nell'ambito degli atti di indirizzo e controllo della Giunta, che indicano gli obiettivi da raggiungere, le eventuali specifiche attività da intraprendere conformemente ai suoi scopi istituzionali, nonché i risultati attesi in un arco temporale determinato.

ART. 2 Compiti del Consorzio

1. Per lo svolgimento della funzione di promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, il Consorzio contribuisce all'attività di promozione dello sviluppo regionale della Sardegna attraverso azioni a carattere istituzionale e pubblico aventi l'obiettivo di facilitare l'incontro tra domanda e



offerta di innovazione, orientando la ricerca e le relative applicazioni verso fabbisogni reali del sistema economico regionale e favorendo i processi di trasferimento tecnologico verso le imprese.

- 2. Il Consorzio supporta, inoltre, l'Amministrazione regionale nella definizione e attuazione delle politiche e degli interventi per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico finalizzati, in particolare:
- allo sviluppo e introduzione di soluzioni innovative nelle imprese (di prodotto, di processo, organizzative e di mercato) che consentano di migliorare la competitività del sistema economico regionale e il posizionamento competitivo del territorio nel contesto internazionale;
- alla qualificazione e strutturazione del sistema regionale della ricerca e innovazione attraverso aggregazioni stabili della domanda e dell'offerta di innovazione che perseguono il potenziamento delle dotazioni scientifico-tecnologiche, la messa in rete delle competenze e l'incremento della competitività delle imprese aderenti;
- alla costruzione di un capillare sistema di servizi per l'incontro tra domanda e offerta di ricerca e innovazione, con particolare attenzione per le esigenze delle micro, piccole e medie imprese regionali;
- all'incremento del numero di imprese innovative nella regione, sostenendo in modo permanente la creazione di imprese innovative a partire dal know-how sviluppato nel sistema regionale della ricerca e dell'alta formazione nonché l'attrazione di imprese innovative esterne;
- alla qualificazione del capitale umano da orientare verso la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico.
- 3. In funzione degli obiettivi e delle finalità sopra indicate, il Consorzio provvede, in particolare:
- a) alla programmazione, progettazione operativa e attuazione degli interventi regionali nel settore della ricerca applicata e dello sviluppo tecnologico;
- b) all'erogazione, a favore di imprese singole o associate, di servizi finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie, alla modernizzazione della gestione ed al sostegno delle attività aziendali;
- c) allo sviluppo di programmi a sostegno dell'innovazione per i sistemi produttivi e le filiere regionali;
- d) allo svolgimento di attività formative di contenuto altamente innovativo per il sistema imprenditoriale e per la ricerca;
- e) alla predisposizione delle idonee condizioni infrastrutturali ed organizzative che favoriscano la nascita di nuove imprese innovative.



- f) allo sviluppo, nel sistema regionale della ricerca, del capitale umano innovativo e qualificato;
- g) alla promozione, sostegno e divulgazione della cultura scientifica.
- 4. Il Consorzio promuove, gestisce e sviluppa il parco scientifico e tecnologico della Sardegna, promuovendo la concentrazione delle attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico presso le strutture di ricerca dei poli del parco.
- 5. Il Consorzio, inoltre, cura lo svolgimento di ogni altra attività demandatagli dalla legge istitutiva e da leggi successive e, nell'ambito dei propri fini istituzionali, l'attuazione di incarichi affidatigli, sulla base di apposite convenzioni, da pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni comunitarie, nazionali e regionali pubblici e privati. In ogni caso il Consorzio inquadra tali incarichi nell'ambito dei programmi approvati dalla stessa Regione.
- 6. Nell'ambito dei propri fini istituzionali di promozione della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, il Consorzio può partecipare, nel rispetto della normativa vigente, ad imprese, associazioni, enti ed organismi di ricerca.

ART. 3

Indirizzo, vigilanza e controllo

 I controlli del Consorzio sono effettuati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, e di cui all'art. 1, comma 23, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5.

ART. 4

Atti sottoposti a controllo

- 1. Sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito, consistente nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della programmazione regionale e con le direttive impartite dalla Giunta regionale e con gli atti di indirizzo degli Assessorati competenti, gli atti rientranti nelle seguenti categorie:
- a) programmi di attività;
- b) budget economico-finanziari e relative variazioni e bilanci consuntivi;
- c) regolamenti interni;
- d) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e contratti di valore superiore a 500 mila euro. In tal caso, l'atto da sottoporre a controllo è quello di attivazione della procedura di gara;



- regolamenti ed altri atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;
- f) deliberazioni concernenti la costituzione di società e di altre forme associate e la partecipazione ad esse;
- g) atti attinenti alle procedure concorsuali ed alla costituzione di rapporti di lavoro;
- h) atti attinenti all'attribuzione di incarichi di consulenza.
- 2. Sono sottoposti al controllo di legittimità e di merito dell'Assessorato competente in materia di personale, i seguenti atti:
- gli atti di programmazione per l'attribuzione di incarichi di consulenza, i quali devono prevedere la motivazione della consulenza, la tipologia, l'assenza all'interno dell'ente di figure professionali che potrebbero svolgere l'attività, il corrispettivo previsto;
- gli atti di programmazione relativi all'avvio di procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato, i quali devono far riferimento alle dotazioni organiche e definire il numero delle posizioni a concorso, i profili professionali, gli inquadramenti e la tipologia di rapporto di lavoro prevista;
- gli atti di programmazione per l'acquisizione di lavoratori atipici, i quali devono indicare la motivazione del rapporto, la carenza nell'ente di figure professionali che potrebbero ricoprire la posizione, il numero delle unità previste, i profili professionali, gli inquadramenti e la tipologia di rapporto di lavoro prevista.

3. Sono esclusi dal controllo:

- gli atti relativi a programmi e progetti che prevedano specifiche procedure di controllo e di rendicontazione, quali ad esempio quelli cofinanziati dall'Unione Europea;
- gli atti di costituzione di rapporti di lavoro e di affidamento di consulenza comportanti un onere massimo di euro 30.000, al netto dell'IVA e di eventuali oneri accessori;
- le acquisizioni di personale stagionale quando le stesse siano configurabili all'interno dell'attività caratteristica dell'Ente.

ART. 5

Trasmissione degli atti

1. Gli atti soggetti a controllo sono inviati, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione all'Assessorato regionale competente.



- 2. Il controllo degli atti di cui alle lettere e) e g) del comma 1 dell'articolo 4, è effettuato dall'Assessorato competente in materia di personale.
- 3. Il controllo degli atti di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4, è effettuato dagli Assessorati competenti nelle materie oggetto dell'attività del Consorzio.
- 4. Gli atti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 sono sottoposti anche al controllo preventivo di legittimità contabile dell'Assessorato competente in materia di bilancio e sono inviati, per conoscenza, al Consiglio regionale.
- 5. Al fine di semplificare e snellire le procedure di controllo, quando gli atti di cui alla lettera b) riguardino spese relative al personale dipendente, gli stessi sono trasmessi anche all'Assessorato del Personale, che esprime il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell'atto.
- 6. Le variazioni compensative e i prelevamenti dai fondi di riserva sono effettuati con determinazione del Direttore generale e sono inviate, per conoscenza, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, all'organo di amministrazione, agli Assessorati competenti per materia ed all'Assessorato competente in materia di bilancio. Le variazioni sui residui sono trasmesse ai competenti Assessorati solo per conoscenza.

ART. 6

Termini per la presentazione dei budget economico-finanziari, dei bilanci e delle relative variazioni

- 1. I budget economico-finanziari del Consorzio e le relative variazioni, quando le entrate derivino anche in parte da trasferimenti della Regione, devono essere adottati entro venti giorni dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale o delle relative variazioni.
- 2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, devono essere adeguate l'entità dei contributi previsti nei propri budget economico-finanziari a quelli contenuti nel bilancio regionale, mediante apposite variazioni di budget, da sottoporsi a controllo con le modalità di cui all'articolo 5, commi 1 e 4.
- 3. Al fine di rendere efficace il controllo sulle variazioni di budget, il termine ultimo per la presentazione delle stesse è fissato nel 20 novembre dell'anno a cui si riferiscono. Possono essere ammesse variazioni oltre tale data solo quando queste si riferiscano ad eventi verificatisi successivamente al 20 novembre.



ART. 7

Esercizio provvisorio

- 1. L'esercizio provvisorio è deliberabile esclusivamente quando lo stesso sia consentito nel rispetto dei termini di cui all'articolo 6, comma 1.
- 2. L'esercizio provvisorio può essere concesso in deroga al comma 1 solo in casi eccezionali debitamente motivati.

ART. 8

Bilancio d'esercizio

- 1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
- 2. Il termine per la presentazione del bilancio d'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente è fissato al 15 maggio.
- 3. Il bilancio d'esercizio è redatto sulla base delle disposizioni del codice civile e deve recare particolari disposizioni e schemi di sintesi che ne consentano il raccordo con i corrispondenti documenti della Regione.
- 4. Le norme relative alla disciplina della gestione finanziaria e patrimoniale del Consorzio possono prevedere l'eventuale certificazione dei bilanci e stabiliscono i limiti entro i quali il Consorzio può avvalersi di istituti di credito per il servizio di cassa.

ART. 9

Contabilità economico-patrimoniale

- 1. Il Consorzio sottopone a controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14:
- gli atti di programmazione, comprensivi del piano degli obiettivi;
- il budget economico e finanziario, nei termini di cui all'articolo 6;
- le variazioni al budget economico e finanziario;
- il bilancio d'esercizio.
- 2. Il budget finanziario ed economico ed il bilancio d'esercizio devono recare particolari disposizioni e schemi di sintesi che consentano il raccordo del bilancio e della contabilità del Consorzio con i corrispondenti documenti della Regione.



ART. 10 Organi

- 1. Sono organi del Consorzio:
- il Comitato Tecnico di Gestione;
- il Presidente del Comitato Tecnico di Gestione;
- il Collegio sindacale.
- 2. Al Presidente ed ai componenti del Comitato Tecnico di Gestione, al Presidente ed ai componenti del Collegio sindacale sono dovute le indennità previste dalle disposizioni della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20.

ART. 11 Comitato Tecnico di Gestione

- 1. Il Comitato Tecnico di Gestione è composto da tre rappresentanti nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, e da un membro nominato da ciascuno degli altri partecipanti al Consorzio che abbia versato una somma non inferiore al tre per cento del conferimento iniziale della Regione.
- 2. I componenti del Comitato Tecnico di Gestione sono nominati per tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte. Le nomine effettuate in caso di vacanza nel corso del triennio hanno validità sino alla scadenza del triennio stesso.
- 3. Il Comitato è convocato dal Presidente per gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e quando se ne ravvisi la necessità o anche l'opportunità. Il Presidente procede altresì alla convocazione su richiesta formulata da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Collegio sindacale. In caso di inadempimento o impedimento del Presidente, il Comitato è convocato dal Vice Presidente.
- 4. Le adunanze del Comitato sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione quando siano presenti almeno due rappresentanti nominati dalla Giunta regionale. Le delibere sono assunte con il voto favorevole di almeno due membri di nomina regionale.
- 5. Le convocazioni del Comitato devono essere comunicate ai suoi componenti, con lettera raccomandata o mezzo equivalente, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso d'urgenza, con un preavviso di due giorni. Tuttavia, le adunanze sono ugualmente valide ove siano presenti tutti i componenti del Comitato ed il Collegio sindacale al completo.



- 6. È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Tecnico di Gestione si tengano per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, il Comitato Tecnico di Gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
- 7. Il Comitato stabilisce le modalità per il suo funzionamento.
- 8. Il Comitato Tecnico di Gestione esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi programmatici ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività agli indirizzi impartiti.

9. Ad esso spettano:

- l'approvazione del piano strategico e del programma annuale del Consorzio, corredato del budget finanziario ed economico e delle relative variazioni;
- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la presentazione di proposte concernenti eventuali modifiche ed integrazioni statutarie;
- l'approvazione dei regolamenti interni a carattere generale e degli atti generali di organizzazione, nell'ambito dei quali è previsto un Ufficio Tecnico munito delle competenze previste dalle vigenti norme in materia di Lavori Pubblici;
- l'approvazione delle norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale del Consorzio;
- gli atti a carattere generale ed autoritativo che concernono le attività istituzionali;
- l'approvazione delle direttive concernenti la concessione a terzi di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici in genere;
- l'approvazione delle direttive concernenti gli insediamenti nel parco scientifico e tecnologico;
- la costituzione e l'adesione ad enti, consorzi, società, fondazioni ed associazioni;
- l'attribuzione di specifiche deleghe in sede di approvazione delle norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale del Consorzio.



ART. 12 Presidente del Comitato Tecnico di Gestione

- 1. Il Presidente del Comitato Tecnico di Gestione è nominato dalla Giunta regionale tra i membri del Comitato rappresentanti della Regione e ha le seguenti attribuzioni:
- ha la rappresentanza del Consorzio e sovrintende al suo andamento generale;
- convoca e presiede il Comitato Tecnico di Gestione;
- esercita le altre funzioni demandategli dal presente statuto e dalle norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale del Consorzio;
- può assumere, in casi di urgenza, i provvedimenti e le azioni di natura conservativa e cautelare necessari al buon andamento dell'attività consortile.
- 2. Gli atti di cui all'ultimo capoverso del precedente comma sono soggetti a ratifica da parte del Comitato Tecnico di Gestione, che vi deve provvedere nella prima riunione successiva al loro compimento o in quella da convocarsi senza indugio quando sia richiesta da un componente del Comitato stesso.
- 3. In caso di assenza o legittimo impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assolte dal Vice Presidente, nominato ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21.

ART. 13 Collegio sindacale

- 1. Il Collegio sindacale è nominato dalla Giunta regionale, dura in carica tre anni ed è composto da:
- un Presidente e un membro nominati su proposta del Presidente della Regione;
- un membro nominato su designazione congiunta degli altri partecipanti al Consorzio.
- 2. I sindaci sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 3. Il Collegio sindacale vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio e sull'osservanza delle leggi, come previsto dall'art. 2403, comma 1, del codice civile, e può assistere alle sedute del Comitato Tecnico di Gestione. Esamina il bilancio di esercizio, il budget economico e finanziario e le relative variazioni.
- 4. Trovano applicazione gli artt. 2409 bis e seguenti del codice civile e l'art. 6 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni.



ART. 14 Direttore generale

- 1. Il Direttore generale dirige e coordina i servizi e gli uffici del Consorzio e verifica il raggiungimento degli obiettivi. A tal fine esercita le seguenti funzioni:
- cura l'attuazione delle direttive e dei programmi d'attività e ne risponde al Comitato Tecnico di Gestione;
- provvede alla gestione del personale, delle risorse finanziarie e tecniche;
- adotta gli atti e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo di tutte le attività in relazione alle finalità istituzionali;
- esercita tutte le altre funzioni demandategli dalle norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale del Consorzio.
- 2. Spetta al Direttore generale l'emanazione di tutti gli atti non ricompresi dalla legge istitutiva del Consorzio o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'Ente.
- 3. Il Direttore generale partecipa con funzioni consultive alle sedute del Comitato Tecnico di Gestione.
- 4. Specifiche e definite funzioni del Direttore generale possono essere da questi delegate con proprio atto a responsabili di unità organizzativa mediante espressa attribuzione di competenza per materia e/o per processo.
- 5. Il Direttore generale è scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale ed è nominato dal Comitato Tecnico di Gestione nell'osservanza delle modalità previste dagli atti generali di organizzazione.

ART. 15 Personale

1. Il trattamento economico e giuridico dei dipendenti del Consorzio, ivi compreso quello del Direttore generale, è regolato dal contratto collettivo di lavoro applicabile al settore di appartenenza, in armonia con le previsioni contenute nella legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni. Sardegna Ricerche adotta, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, nonché dei principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi al personale finalizzati alla valorizzazione del merito e all'incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa.



- 2. Gli atti generali di organizzazione stabiliscono le procedure di costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro presso il Consorzio, i compiti e le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, i criteri e le modalità di assegnazione degli incarichi di direzione dei programmi e le relative responsabilità, il regime di incompatibilità del rapporto d'impiego o di lavoro con qualsiasi impiego pubblico o privato e con l'esercizio continuativo di qualunque professione, commercio o industria. Il regolamento reca specifiche norme in materia di formazione professionale dei dipendenti e di mobilità professionale e territoriale.
- 3. Il Comitato Tecnico di Gestione approva la dotazione organica del personale di Sardegna Ricerche.

ART. 16 Mezzi finanziari

- 1. Il Consorzio è dotato di un Fondo consortile costituito dai conferimenti dei partecipanti.
- 2. Le entrate del Consorzio sono costituite da:
- a) finanziamenti della Regione per l'integrazione del Fondo consortile, da destinarsi all'attuazione degli interventi del Consorzio e per il funzionamento dello stesso ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13;
- contributi della Unione Europea, dello Stato e di altri enti pubblici e privati per il funzionamento del Consorzio ed a sostegno dei progetti previsti per le finalità istituzionali;
- c) proventi derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi;
- d) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali;
- e) ogni altra entrata e/o provento derivante dall'esercizio delle attività previste dallo statuto.

ART. 17 Rinvio

 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alla normativa vigente in materia.